



Delibera della Giunta Regionale n. 137 del 21/03/2023

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 4 - DG per la tutela della salute e il coordin. del sist. sanitario regionale

U.O.D. 2 - Prevenzione igiene sanitaria - prevenzione e tutela della salute

Oggetto dell'Atto:

INDIVIDUAZIONE DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE E DEI RELATIVI PUNTI DI MONITORAGGIO PER LA STAGIONE BALNEARE 2023.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO CHE

- a) con d.lgs. 30 maggio 2008, n. 116, emanato in recepimento della direttiva 2006/7/CE, vengono sancite nuove norme in materia di gestione, monitoraggio, classificazione e informazione delle acque destinate alla balneazione;
- b) il Decreto Interministeriale del 30 marzo 2010 modificato dal DM del 19 aprile 2018, attuativo del succitato d.lgs. 116 del 2008, definisce i criteri per determinare e gestire il divieto di balneazione, nonché le modalità e le specifiche tecniche inerenti il controllo della qualità delle acque di balneazione;
- c) ai sensi dell'art. 4 comma 1 lettera a) del d.lgs. n. 116 del 2008, compete alla Regione l'individuazione delle acque di balneazione e dei punti di monitoraggio, nonché l'eventuale aggiornamento dell'elenco delle acque di balneazione di cui alla lett. f) con contestuale trasmissione al Ministero della Salute e al Ministero dell'Ambiente e del Territorio e del Mare;

RILEVATO CHE

- a) con D.G.R. n. 711 del 20/12/2022, sulla scorta dei dati del monitoraggio ARPAC ottenuti durante la stagione balneare 2022 e dei tre anni precedenti, si è preso della classificazione della qualità delle acque adibite alla balneazione per la stagione balneare 2023;
- b) sono da considerarsi balneabili tutte le acque la cui classificazione approvata con D.G.R. n. 711 del 20/12/2022 è risultata eccellente, buona, sufficiente e quelle definite di nuova classificazione, per le quali la classificazione potrà essere effettuata solo al completamento del set di dati comprendente almeno 16 campioni necessari alla valutazione della classe di qualità, anche riferiti a meno di quattro stagioni balneari (art.7, c. 4 e 5 del d.lgs. 116 del 2008);
- c) sono da considerarsi vietate temporaneamente alla balneazione, ad inizio stagione balneare, tutte le acque classificate come acque di qualità "scarsa", che devono essere, ai fini della tutela della salute pubblica, gestite e trattate in modo tale da assicurare l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 8, comma 4, lett. a), punti da 1 a 4 del d.lgs. 116 del 2008, ovvero devono essere adottare le seguenti misure:
 - c.1. adeguate misure di gestione, incluso l'ordinanza di divieto di balneazione, per impedire l'esposizione dei bagnanti all'inquinamento;
 - c.2. individuazione delle cause e delle ragioni del mancato raggiungimento dello status qualitativo "sufficiente";
 - c.3. adeguate misure per impedire, ridurre o eliminare le cause di inquinamento;
 - c.4. conformemente all'art. 15, avvertire il pubblico mediante un segnale chiaro e semplice ed informarlo delle cause dell'inquinamento e dei provvedimenti adottati sulla base del profilo delle acque di balneazione;
- d) le acque classificate "scarse" potranno essere riammesse alla balneazione, anche durante la stagione balneare, a condizione che siano state adottate adeguate misure per impedire, ridurre o eliminare le cause di inquinamento, documentate dalle autorità competenti, a fronte del primo esito analitico favorevole (D.M. 30 marzo 2010 art. 2, comma 7, modificato dal DM 19 aprile 2018);

RILEVATO, altresì, che

- a) l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania (ARPAC), quale struttura di supporto tecnico per la Regione Campania, ha provveduto all'aggiornamento e alla revisione dell'attuale rete di monitoraggio e relativi punti di prelievo per la stagione balneare 2023 sulla base degli esiti analitici dei campionamenti effettuati nelle scorse stagioni balneari e delle informazioni pervenute da parte delle Amministrazioni comunali competenti;
- b) la rete di monitoraggio per la stagione balneare 2023, che fa parte integrante del presente atto, è stata aggiornata da ARPAC facendo riferimento alla linea di costa adottata dal Ministero della Salute nel proprio portale "Portale Acque";
- c) il monitoraggio stagionale sulla qualità delle acque adibite alla balneazione è svolto da ARPAC, che eseguirà i controlli così come previsti dalla normativa vigente, in tutti i punti della rete di monitoraggio e in quelli di campionamento aggiuntivi, secondo il calendario regionale prestabilito, durante tutta la stagione balneare, dal 1 maggio al 30 settembre 2023 (d.lgs 116/08, art.2, lett e), oltre un prelievo prestagionale fissato nel mese di aprile in tutti i punti della rete così come previsto dall'allegato IV del succitato decreto;

- d) ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 116 del 2008, le Autorità competenti provvedono affinché vengano adottate misure di gestione tempestive e adeguate qualora vengano a conoscenza di situazioni inaspettate che hanno, o potrebbero verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti. Tali misure includono l'informazione del pubblico e, se necessario, un divieto temporaneo di balneazione;

PRESO ATTO, dall'istruttoria dei competenti uffici regionali, che:

- a) è necessario individuare le acque adibite alla balneazione per la stagione balneare 2023 e relativa georeferenziazione dei punti di monitoraggio, uno per ogni area di balneazione, sui quali saranno effettuati i controlli durante la stagione balneare 2023 secondo le date, le frequenze e le modalità previste dal d.lgs 116 del 2008;
- b) sono da dichiararsi acque non adibite all'uso balneare e in divieto permanente tutti i restanti tratti di costa non ricompresi nelle acque di balneazione, quali foci di fiumi o canali non risanabili, collettori, aree portuali, aree marino protette e servitù militari;
- c) è opportuno, nel principio di massima tutela del bagnante, istituire controlli con frequenza maggiore durante l'intera stagione balneare 2023 per le acque di "nuova classificazione", così come espresso in D.G.R. n. 711 del 20/12/2022;
- d) è opportuno istituire, contestualmente ai controlli nei punti della rete di monitoraggio, campionamenti aggiuntivi di studio in corrispondenza di zone ritenute a potenziale rischio di inquinamento (D.M. 30/03/2010 art. 2 comma 4 lett. a) modificato dal DM 19/04/2018);

RITENUTO

- a) di dover individuare le acque adibite alla balneazione per la stagione balneare 2023 e i relativi punti della rete di monitoraggio georeferenziati, uno per ogni area di balneazione, sui quali saranno effettuati i controlli durante la stagione balneare 2023 secondo le frequenze e le modalità previste dal d.lgs 116 del 2008 di cui all'allegato "A" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- b) di dover dichiarare acque non adibite all'uso balneare e in divieto permanente tutti i restanti tratti di costa non ricompresi nelle acque di balneazione, quali foci di fiumi o canali non risanabili, collettori, aree portuali, aree marino protette e servitù militari di cui all'allegato "B" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- c) di dover istituire, contestualmente ai controlli nei punti della rete di monitoraggio, campionamenti aggiuntivi di studio in corrispondenza di zone ritenute a potenziale rischio di inquinamento (D.M. 30/03/2010 art. 2 comma 4 lett. a) modificato dal DM 19/04/2018) di cui all'allegato "C" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- d) di dover istituire, ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett. c) del D.lgs. 116 del 2008, il programma di monitoraggio per la stagione balneare 2023, di cui allegato "D" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- e) di dover individuare i succitati allegati "A", "B", "C" e "D" quali documenti di riferimento per tutti i provvedimenti di divieto alla balneazione o revoca dello stesso che dovranno essere adottati dagli enti competenti nel corso della stagione balneare 2023;
- f) di dover stabilire che le acque classificate "scarse" e, pertanto, vietate alla balneazione, devono essere parimenti monitorate a termini di legge ai fini della tutela della salute pubblica, gestite e trattate in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 8, comma 4, lett. a), punti da 1 a 4, del d. lgs. 116 del 2008;
- g) di dover stabilire che per le acque di "nuova classificazione", durante la stagione balneare, nel principio di massima tutela del bagnante, potranno essere istituiti controlli con frequenza maggiore;
- h) di dover precisare che durante la stagione balneare, indipendentemente dai controlli previsti dal d.lgs. 116 del 2008, in caso di pioggia persistente e/o di notevole intensità che comporti l'entrata in funzione degli scaricatori di piena nelle fognature a sistema misto, devono essere adottate da parte del Soggetto competente misure di gestione preventive che includano l'informazione del pubblico e, se necessario, un divieto temporaneo di balneazione, o comunque, una misura di limitazione della balneazione ai fini della tutela della salute dei bagnanti (art. 10 del d.lgs. 116 del 2010);

VISTI

- il d.lgs. 30 maggio 2008, n. 116;
- il DM del 19 aprile 2018;

Propongono e la Giunta, in conformità, a voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:

1. di individuare le acque adibite alla balneazione per la stagione balneare 2023 e i relativi punti della rete di monitoraggio georeferenziati, uno per ogni area di balneazione, sui quali saranno effettuati i controlli durante la stagione balneare 2023 secondo le frequenze e le modalità previste dal d.lgs 116 del 2008, di cui all'allegato "A" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dichiarare acque non adibite all'uso balneare e in divieto permanente tutti i restanti tratti di costa non ricompresi nelle acque di balneazione, quali foci di fiumi o canali non risanabili, collettori, aree portuali, aree marino protette e servitù militari di cui all'allegato "B" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di istituire, contestualmente ai controlli nei punti della rete di monitoraggio, campionamenti aggiuntivi di studio in corrispondenza di zone ritenute a potenziale rischio di inquinamento (D.M. 30/03/2010 art. 2 comma 4 lett. a) modificato dal DM 19/04/2018) di cui all'allegato "C" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di istituire, ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett. c) del D.lgs. 116 del 2008, il programma di monitoraggio per la stagione balneare 2023 di cui allegato "D" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
5. di individuare i succitati allegati "A", "B", "C" e "D" quali documenti di riferimento per tutti i provvedimenti di divieto alla balneazione o revoca dello stesso che dovranno essere adottati dagli enti competenti nel corso della stagione balneare 2023;
6. di stabilire che le acque classificate "scarse" e, pertanto, vietate alla balneazione, devono essere parimenti monitorate a termini di legge ai fini della tutela della salute pubblica, gestite e trattate in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 8, comma 4, lett. a), punti da 1 a 4, del d. lgs. 116 del 2008;
7. di stabilire che per le acque di "nuova classificazione", durante la stagione balneare, nel principio di massima tutela del bagnante, potranno essere istituiti controlli con frequenza maggiore;
8. di precisare che durante la stagione balneare, indipendentemente dai controlli previsti dal d.lgs. 116 del 2008, in caso di pioggia persistente e/o di notevole intensità che comporti l'entrata in funzione degli scaricatori di piena nelle fognature a sistema misto, devono essere adottate da parte del Soggetto competente misure di gestione preventive che includano l'informazione del pubblico e, se necessario, un divieto temporaneo di balneazione, o comunque, una misura di limitazione della balneazione ai fini della tutela della salute dei bagnanti (art. 10 del d.lgs. 116 del 2010);
9. di portare a conoscenza delle Amministrazioni Comunali interessate, del Ministero della Salute e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare gli esiti di cui al presente provvedimento per gli eventuali adempimenti di rispettiva competenza;
10. di inviare la presente deliberazione alla Direzione Generale per la Tutela della Salute e del Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, alla Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema, all'ARPAC – anche al fine della pubblicazione dell'elenco delle acque adibite e non adibite alla balneazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata alla Balneazione e sull'apposita "APP Balneazione" – al Ministero della Salute e al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per quanto di rispettiva competenza, nonché all'Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione trasparenza del sito istituzionale della Regione Campania ed al BURC per la pubblicazione.